



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Torremacauda**

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (art. 416 c.p.p.)**

Il pubblico Ministero Dr. Guastella Pippo,

letti gli atti del **proc. pen. n. 198/2005 R.G.N.R.**, nei confronti degli indagati BONACCORSI NINO, CARUSO MARCO, CHILLEM CRISTIAN, CIRCO MAURIZIO, CRISPINO FABRIZIO, DI MAURO CARLO, DI STEFANO STEPHEN, LA PORTA MARIO, LA ROSA SERGIO, LOMBARDO MARCO, MESSINA MANLIO, MILAZZO CLAUDIO, NAPOLETANO GIGIONE, PANEBIANCO MASSIMO, PAOLILLO ANNA, ROMANO GIORGIO, SERPOTTA MATTIA, SPATARO ALESSIO, tutti meglio identificati in atti, ne chiede il rinvio a giudizio, per i fatti di cui ai capi seguenti:

A) **BONACCORSI NINO, DI STEFANO STEPHEN, MESSINA MANLIO, SPATARO ALESSIO**, ex artt. 110 e 640 c.p. (Art. 640 **Truffa**: "*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrecentadue euro*"), perché, in concorso tra loro, spacciavano per "vacanza" il soggiorno in località turistica TORREMACAUDA, così procurandosi un ingiusto profitto a danno degli amici presenti.

B) **SERPOTTA MATTIA**, ex art. 690 c.p. (Art. 690 **Determinazione in altri dello stato di ubriachezza**: "*Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da trenta euro a trecentonove euro*") per avere somministrato bevande alcoliche all'interno della propria camera d'albergo, edificando nottetempo un BAR, denominandolo "BAR MESSINA", così cagionando l'ubriachezza altrui, con l'aggravante della contraria volontà della propria fidanzata.

C) **CARUSO MARCO, CHILLEMI CRISTIAN, CIRCO MAURIZIO, CRISPINO FABRIZIO, DI MAURO CARLO, LA PORTA MARIO, LA ROSA SERGIO, LOMBARDO MARCO, PANEBIANCO MASSIMO, SERPOTTA MATTIA**, ex artt. 110, 62 bis e 595 c.p. (Art. 595. **Diffamazione**: "*Chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro*"), perché, in concorso tra loro, offendevano la reputazione dei "CAROVANA STRAMBA", il primo, mediante "realizzazione di risate grasse" volte a snaturare l'eventuale comicità delle battute proposte dagli stessi, i restanti, per avere continuamente e ripetutamente coperto con epiteti gravemente offensivi il tentativo di far ridere del gruppo palermitano, così svilendo ogni residuale possibilità di rallegrare il pubblico presente, con la circostante attenuante della scarsa propensione dei CAROVANA STRAMBA a mostrarsi in grado di fare cabaret.

D) **CRISPINO FABRIZIO**, ex art. 610 c.p. (Art. 610 **Violenza privata**: "*Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni*"), per avere costretto contro la sua volontà, VERGASSOLA DARIO, a subire il tentativo di essere portato in trionfo "*come una candelora*" ed essere fatto "*santo subito*", minacciando il male ingiusto di buttarlo in piscina.

E) **RAPISARDA ALFIO**, ex artt. 61 n. 1 e 635 c.p. (Art. 635 **Danneggiamento**: "*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro*"), per avere, con la circostanza aggravante dei "motivi abietti o futili", danneggiato ogni oggetto presente all'interno della stanza n. 307 della struttura alberghiera TORREMACAUDA, così rendendola all'uopo inservibile.

F) **CARUSO MARCO, CHILLEMI CRISTIAN, CIRCO MAURIZIO, CRISPINO FABRIZIO, DI MAURO CARLO, LA PORTA MARIO, LA ROSA SERGIO, LOMBARDO MARCO, MESSINA MANLIO, NAPOLETANO GIGIONE, PANEBIANCO MASSIMO, ROMANO GIORGIO, SERPOTTA MATTIA**, ex artt. 61 n. 1, 110 e 633 c.p. (Art. 633 **Invasione di terreni o edifici**: "*Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi*"), per avere, in concorso tra loro, con la circostanza aggravante dei "motivi futili o abietti", abusivamente occupato la stanza n. 307 della struttura alberghiera TORREMACAUDA.

**G) CHILLEMI CRISTIAN, CIRCO MAURIZIO, CRISPINO FABRIZIO, LA PORTA MARIO, MILAZZO CLAUDIO, PANEBIANCO MASSIMO, PAOLILLO ANNA, SERPOTTA MATTIA**, ex artt. 61 n. 1, 110, 283 (Art. 283. **Attentato contro la costituzione dello Stato**: "*Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni*") e 291 c.p. (Art. 291. **Vilipendio alla nazione italiana**: "*Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni*") per avere, con la circostanza aggravante dei "motivi abietti o futili", in concorso tra loro, attentato all'ordinamento costituzionale italiano, instaurando temporaneamente un fantomatico "impero crispiniano", affidandone ogni potere temporale e spirituale alla persona di CRISPINO FABRIZIO.

**H) CRISPINO FABRIZIO, NAPOLETANO GIGIONE, SERPOTTA MATTIA, SPATARO ALESSIO**, ex artt. 61 n. 1, 110 e 402 c.p. ("Art. 402. **Vilipendio della religione dello Stato**: "*Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno*"), perché, in concorso tra loro, con la circostanza aggravante dei "motivi abietti o futili", pubblicamente offendevano la religione cattolica, il primo recitando l'angelus domenicale, in assenza di ogni evidente autorità, anzi benedicendo la folla astante, i restanti, consentendo allo stesso di affacciarsi dal quarto piano dell'albergo TORREMACAUDA, anzi esponendo un drappo bianco dalla finestra ed incitando il CRISPINO, così favorendo la realizzazione della condotta criminosa.

**I) CRISPINO FABRIZIO**, ex art. 661 c.p. (Art. 661 **Abuso della credulità popolare**: "*Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro*") per avere ingenerato nelle persone presenti a TORREMACAUDA la speranza in un futuro migliore sotto l'egida del suo impero, successivamente scomparendo platealmente dalla scena pubblica.

Fatti tutti commessi in Torremacauda, fino all' 1 maggio 2005.